



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2023

N. 843

Data 25/05/2023

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA DALLA SOCIETA' EOS SRL ALLA SOCIETA' MENARINI DIAGNOSTICS SRL, CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI BIOLOGICI MEDICO LEGALI IN CATENA DI CUSTODIA, CONTRADDISTINTA DAL CIG 82530486A8.**

## IL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA DALLA SOCIETA' EOS SRL ALLA SOCIETA' MENARINI DIAGNOSTICS SRL, CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI BIOLOGICI MEDICO LEGALI IN CATENA DI CUSTODIA, CONTRADDISTINTA DAL CIG 82530486A8.**

*“Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente”*

**Premesso che:**

- Con determinazione dirigenziale n.117/2020 è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica, sotto soglia comunitaria, volta alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, perla fornitura di sistemi di raccolta di campioni biologici medico legali in catena di custodia, suddivisi in sei gruppi aggiudicabili separatamente.
- Con deliberazione del direttore generale n. 702/2023 la suddetta procedura di gara sotto soglia comunitaria è stata aggiudicata alla Ditta EOS srl di Cervarese Santa Croce (PD).

**Considerato che:**

- Con comunicazione a mezzo mail dell'8 maggio 2023, la Ditta Menarini Diagnostics srl di Bagno a Ripoli (FI) ha comunicato che, nelle more dell'espletamento della procedura di gara di cui sopra, con atto notarile di cessione di ramo d'azienda – repertorio n. 89394//3091 del 21 gennaio 2021 (che si allega al presente provvedimento) – la Società EOS srl con sede in Cervarese Santa Croce (PD), (C.F. e P.IVA 04246700282) ha conferito, con efficacia dalla data del primo marzo 2021, a Menarini Diagnostics srl con sede a Bagno a Ripoli (FI) (**società conferitaria**) (C.F. e P.IVA 05688870483) il proprio ramo di azienda inerente la **“la distribuzione e la commercializzazione di strumenti e materiali di consumo nei settori della preanalitica e del PCOT**, che comprende i prodotti oggetto della procedura di gara in parola, contraddistinta dal CIG 82530486A8, aggiudicata alla Società EOS srl con sede in Cervarese Santa Croce (PD),
- la Società EOS srl (**società conferente**) risulta, pertanto, aggiudicataria, in relazione alla suddetta cessione dello specifico ramo di azienda, della procedura ad evidenza pubblica, sotto soglia comunitaria, volta alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, perla fornitura di sistemi di raccolta di campioni biologici medico legali in catena di custodia, suddivisi in sei gruppi aggiudicabili separatamente.
- La cessione del ramo d'azienda della società che ha partecipato ad una gara di appalto ad un'altra società comporta una successione a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi esclusivamente allo specifico settore ceduto, anteriori alla cessione, che

proseguono senza soluzione di continuità nella loro totalità.

**Evidenziato che:**

la UOC Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi sta ponendo in essere i controlli volti ad accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da parte della Ditta Menarini Diagnostics srl di Bagno a Ripoli (FI), acquisendo in via definitiva la documentazione (che verrà conservata agli atti dell'ufficio) necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi sia di natura generale che di ordine speciale.

**Visto** l'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.

***“Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., che ne attesta la regolarità e la completezza”.***

***Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:***

1. ***Dirigente proponente nella qualità di Responsabile della U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi;***

***nonché la registrazione al centro di costo***

2. ***Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione***

***e al conto economico dell'esercizio di competenza***

3. ***Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria***

***Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda***

**D E L I B E R A**

***Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato***

- 1) **Di prendere atto** della cessione del ramo d'azienda da parte della società conferente **EOS srl con sede in Cervarese Santa Croce (PD)**, alla società conferitaria **Menarini Diagnostics srl con sede a Bagno a Ripoli (FI)** e di **autorizzare**, con decorrenza immediata, il conseguente subentro, alle medesime condizioni, nel contratto di appalto che sarà stipulato a seguito dell'adozione della deliberazione di aggiudicazione della procedura di gara in oggetto, contraddistinta dal seguente **CIG: 82530486A8**.
- 2) **Di dare atto** che dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcun costo per la ASL di Pescara.
- 3) **Di trasmettere** il presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi e alla U.O.C. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria.
- 4) **Di dare atto** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione n. 705 del 28 giugno 2012, è immediatamente esecutivo.
- 5) **Di disporre** che il presente provvedimento venga integralmente pubblicato nell'Albo Pretorio Aziendale e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.


Repertorio 89394

Fascicolo 16942


*Agenzia delle  
Entrate*  
Ufficio Territoriale  
Atti Pubblici - Successioni  
e Rimborsi IVA  
di FIRENZE

CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

Repubblica Italiana


L'anno duemilaventuno il giorno ventuno (21) del mese di gennaio in Firenze Via Sette Santi n. 1, davanti 

Atto Registrato il  
26.1.2021  
al n. 3091  
Serie 1T

 dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato

sono presenti:

 giorno   


 come infra domiciliati per la carica, i quali intervengono al presente atto non in proprio ma nella loro rispettiva qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere, Amministratore Delegato e legale rappresentante della società:

- "EOS SRL", con sede in Cervarese Santa Croce, Via Fossona n. 7/A, costituita in data 16.11.2007 iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n. 04246700282 che costituisce altresì codice fiscale e partita IVA, iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Padova al n. PD-374224, in virtù dei poteri ad essi conferiti dalla Legge e dallo statuto sociale vigente, nonché autorizzati a quanto formerà oggetto del presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 dicembre 2020

- Parte Venditrice o Venditore -

[REDACTED]  
[REDACTED] infra domiciliato per la carica, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza quale procuratore speciale [REDACTED]

- "A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L." con unico socio con sede in Firenze, Via dei Sette Santi n. 3, costituita in data 23.11.2006 iscritta al Registro Imprese di Firenze al n. 05688870482, che costituisce altresì il codice fiscale ed il numero della partita IVA, iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Firenze al n. 566869, giusta procura speciale da me notaio autenticata in data 12.1.2021 rep. 89365/16930 registrata a Firenze il 15.1.2021 al n. 1443 - Serie 1T

- Parte Acquirente o Acquirente -

comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo,

premesse che

- la società EOS SRL e la società A. Menarini Diagnostics S.R.L. con socio unico operano, tra l'altro, nella distribuzione e commercializzazione di strumenti e materiali di consumo per il laboratorio analisi e, specificamente, nei settori della preanalitica e del point of care tests (POCT);

- la società EOS SRL è distributore di alcuni Fornitori di prodotti nei suddetti settori;

- la società A. Menarini Diagnostics S.R.L. con socio unico

è parte del "Gruppo Menarini", ed opera, tra l'altro, nel settore della diagnostica in vitro (IVD);

- la società A. Menarini Diagnostics S.R.L. con socio unico intende acquistare dalla società EOS SRL il ramo d'azienda così come definito e ai termini e condizioni previste infra nel presente contratto.

Tutto ciò premesso, ratificata la narrativa che precede da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti dichiarano quanto segue:

#### IN PRIMO LUOGO

Il presente contratto di cessione di ramo d'azienda è sottoscritto dalle società "EOS SRL" e "A. Menarini Diagnostics S.R.L.", con socio unico come sopra rappresentate, ai sensi dell'art. 2556 del C.C. in perfetto adempimento del contratto preliminare che le parti dichiarano essere stato concluso tra le stesse in data 15.1.2020 (di seguito anche "Contratto Preliminare") e sottoscritto dalle stesse digitalmente in detta data e nuovamente sottoscritto in data odierna che, con tutti i suoi allegati, si allega a questo atto in unica fascicolazione sotto lettera "A", precisando e specificando che conseguentemente il presente atto non ha, in nessun caso, effetto novativo delle pattuizioni contenute nel detto preliminare, il quale rappresenta e contiene - unitamente a tutto quanto ad esso allegato- tutti gli accordi e pattuizioni raggiunte dalle Parti in merito alla cessione del Ramo d'Azienda in oggetto e

che qui devono intendersi, come sono, interamente riportate e trascritte e che, in caso di loro eventuale conflitto con quanto convenuto nel presente contratto, prevarranno sullo stesso. A qualsiasi termine non espressamente definito all'interno del presente atto dovrà essere conferito il medesimo significato di cui al Contratto Preliminare.

#### IN SECONDO LUOGO

1) La società "EOS SRL", come sopra rappresentata, vende alla società "A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L." con socio unico che, anch'essa come sopra rappresentata, acquista il Ramo d'Azienda come infra descritto, il tutto anche ai termini e alle condizioni nel seguito previste.

1.1) Il Ramo d'Azienda comprende solo ed esclusivamente i Componenti di seguito elencati come definiti negli allegati al Contratto Preliminare di compravendita che come sopra detto sono allegati al presente atto in unica fascicolazione sotto lettera "A", e come eventualmente ridefiniti nell'inventario definitivo volto a identificare i componenti del Ramo di Azienda alla Data di Efficacia:

- (a) i Cespiti;
- (b) i Diritti;
- (c) il Software;
- (d) l'Avviamento;
- (e) il Magazzino;
- (f) i Contratti di Appalto e le Gare;

(g) le Forniture;

(h) la Documentazione Regolatoria.

2) Il Prezzo di Acquisto è composto da Prezzo Base + o - Aggiustamento Prezzo + Prezzo Variabile.

2.1) Il Prezzo Base è pari al Valore Contabile Provvisorio del Ramo di Azienda.

2.2) Il Prezzo Base sarà versato alla Parte Venditrice alla Data di Efficacia di cui infra.

2.3) L'Aggiustamento Prezzo:

- se positivo sarà versato dalla Parte Venditrice alla Parte Acquirente entro 60 (sessanta) giorni dalla definizione della Situazione Contabile Definitiva di Riferimento concordata tra le Parti ai sensi del successivo articolo 7);

- se negativo sarà versato dalla Parte Acquirente alla Parte Venditrice entro 60 (sessanta) giorni dalla definizione della Situazione Contabile Definitiva di Riferimento concordata tra le Parti ai sensi del successivo articolo 7);

2.4) A titolo di Prezzo di Acquisto la Parte Acquirente riconosce, oltre alla componente di cui ai precedenti commi 2.1) e 2.3), alla Parte Venditrice per un periodo di anni 4 (quattro) dalla data di efficacia un Prezzo Variabile calcolato sulla base del Fatturato generato dai Prodotti.

3) Il Venditore si è obbligato a richiedere all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente l'emissione del Certificato Fiscale previsto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 472/1997 atte-



stante gli eventuali carichi pendenti di natura fiscale in caso di cessione d'azienda in capo al Venditore, certificato recante la data del 30 dicembre 2020 che lo stesso consegna all'Acquirente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto. Qualsiasi eventuale pendenza fiscale rimarrà a carico del Venditore.

4) Salvo quanto previsto agli artt. 3.7 e 4.5 del Contratto Preliminare di compravendita, che come sopra detto è allegato al presente atto sotto lettera "A", il Venditore si obbliga nei confronti dell'Acquirente per un periodo di anni 4 (quattro) dalla Data di Efficacia a non compiere e porre in essere direttamente e/o indirettamente alcuna attività che sia in concorrenza con quella svolta dal Ramo d'Azienda con riferimento ai Prodotti rilevanti ai fini del presente contratto, in parziale deroga a quanto disposto dall'art. 2557 del codice civile. Fermo restando quanto previsto dal periodo che precede, l'Acquirente potrà autorizzare per iscritto il Venditore a svolgere specifiche e determinate attività in concorrenza con quelle svolte dal Ramo di Azienda.

4.1) In parziale deroga all'obbligo di non concorrenza di cui al precedente comma 4), le Parti concordano che il Venditore potrà commercializzare fino e non oltre la data del 30 aprile 2021 i soli Prodotti del Fornitore Boditech Med Inc. presso i soli clienti del Venditore ubicati nel territorio della Regione Puglia. A far data dal 1° maggio 2021, l'obbligo di non

concorrenza a carico del Venditore si espanderà anche ai suddetti Prodotti e al suddetto territorio.

4.2) Qualora l'Acquirente per sua autonoma e discrezionale volontà dismetta o comunque cessi la commercializzazione di un Prodotto rilevante ai fini del presente contratto e il Prodotto non sia in concorrenza con altro commercializzato dall'Acquirente, le Parti riconoscono un diritto di opzione in favore del Venditore in forza del quale l'Acquirente sarà obbligato ad offrire in prima battuta la cessione della fornitura del Prodotto dismesso o cessato al Venditore, che avrà facoltà di accettare. Qualora il Venditore accetti di riprendere il Prodotto dismesso o cessato per volontà dell'Acquirente, le Parti concordano sin d'ora che il Venditore dovrà corrispondere all'Acquirente unicamente un importo pari al valore contabile del Magazzino ed al valore contabile residuo dei Cespiti relativi al suddetto Prodotto che saranno ceduti unitamente al Contratto di Fornitura. Qualora il Venditore accettasse la cessione, sarà sciolto dall'obbligo di non concorrenza di cui al precedente comma 4) limitatamente al Prodotto dismesso e ceduto dall'Acquirente. Resta inteso che il suddetto impegno delle Parti non troverà applicazione nel caso in cui l'Acquirente cessi la commercializzazione di un Prodotto per cause non attribuibili alla propria volontà, quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - la scadenza naturale della Fornitura o la cessazione della Fornitura da parte del Fornitore:

in questi casi il Venditore resterà comunque vincolato agli obblighi di non concorrenza di cui al precedente comma 4).

4.3) Le Parti concordano e danno atto che il corrispettivo per l'assunzione dell'Obbligo di Non Concorrenza è stato valutato e se ne è tenuto conto nella determinazione del Prezzo di Acquisto e di ogni altro onere economico a carico dell'Acquirente in forza della presente cessione e viene considerato pienamente soddisfattivo dal Venditore in considerazione del bilanciamento dei reciproci impegni assunti dalle Parti.

5) Le Parti assicurano e garantiscono che tutte le attività previste a proprio carico nel presente atto di cessione, effettuate sia direttamente che indirettamente, vengano svolte con la dovuta diligenza e professionalità, nel pieno ed assoluto rispetto della normativa tutta applicabile (civile, penale, amministrativa etc., di fonte nazionale o internazionale, della normativa a tutela della proprietà intellettuale e industriale e delle previsioni del codice civile in materia di concorrenza sleale), senza eccezione alcuna, del Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici, come pure delle previsioni di natura associativa comunque applicabili al presente atto. Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, garantiscono altresì che nessuna attività compiuta in esecuzione del presente atto violerà alcun diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi. Le Parti garantiscono inoltre che tutte le attività previste a proprio carico nel presente

atto saranno svolte in conformità ai principi di riferimento del D.Lgs. 231/2001 e s.m.m. e delle normative internazionali anti-corrruzione quali la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, il UK Bribery Act e il US Foreign Corrupt Practices Act (di seguito tutte le normative richiamate dal presente comma saranno definite congiuntamente anche "Leggi").

5.1) Il Venditore assicura e garantisce che le attività poste in essere dallo stesso Venditore fino alla Data di Efficacia relativamente al Ramo d'Azienda sono state e saranno svolte in conformità con le tutte le Leggi di cui precedente comma 5).

5.2) Ciascuna Parte dichiara, altresì, di aver adottato ed efficacemente attuato un codice etico ed un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e/o procedure comunque idonee a prevenire la commissione di reati e ad assicurare la conformità alle normative anti-corrruzione sopra citate (di seguito congiuntamente definiti anche "Compliance Program").

5.3) Le Parti convengono che, qualora siano commesse violazioni delle Leggi o del Compliance Program ad opera di una Parte - o di suoi aventi causa - o comunque una delle Parti tenga comportamenti in contrasto con le disposizioni di cui alla presente clausola, anche aggirandone il disposto, e/o abbia reso false, incomplete o inesatte dichiarazioni con riferimen-

to ai commi che precedono, l'altra Parte potrà:

a) diffidare la Parte inadempiente al puntuale rispetto delle Leggi o del Compliance Program secondo le modalità di cui al successivo articolo 6.2) del presente atto;

b) per le violazioni più gravi (quali contestazioni provenienti da Autorità Pubbliche o condotte di rilevanza penale che abbiano portato almeno all'apertura di un'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria), risolvere immediatamente il presente atto.

5.4) E' comunque fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno patito dalla Parte danneggiata in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo da parte della Parte inadempiente.

6) Il presente atto è retto e disciplinato dalla legge italiana.

6.1) Le Parti si impegnano ad eseguire le disposizioni del presente atto secondo i canoni di buona fede e correttezza, tendendo alla composizione bonaria di eventuali controversie.

6.2) Qualora una Parte ritenga che i reciproci obblighi assunti non siano correttamente adempiuti, o comunque emerga un fatto, evento o circostanza suscettibile di dar luogo a una controversia, la Parte interessata dovrà darne notizia all'altra con comunicazione scritta indicando nel proprio reclamo (di seguito anche "Reclamo"):

i) I fatti contestati;

ii) L'ammontare dell'importo dovuto, se dovuto e ove determinabile ai sensi del presente atto;

iii) Eventuali documenti, ove disponibili, giustificativi della contestazione;

iv) Eventuali documenti richiesti all'altra Parte necessari alla soddisfazione della pretesa.

6.3) La Parte notiziata secondo il precedente comma 6.2) entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento del Reclamo sarà tenuta a trasmettere alla Parte notiziante una comunicazione scritta ove specifichi se intenda accettare o meno il Reclamo, specificando in caso di risposta negativa le motivazioni.

6.4) In caso di contestazione del Reclamo secondo il precedente comma 6.3) le Parti cercheranno in buona fede di raggiungere un accordo bonario entro i successivi 20 (venti) giorni lavorativi.

6.5) Qualora le Parti non riuscissero a raggiungere un accordo entro il termine di cui al precedente comma 6.4), tutte le controversie derivanti e/o connesse e/o collegate al presente atto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Milano.

7) Il Venditore si obbliga a redigere una proposta di inventario definitivo e di correlata Situazione Contabile Definitiva di Riferimento, seguendo le regole indicate nella definizione di Valore Contabile Definitivo del Ramo di Azienda contenuta nel Contratto Preliminare e tenuto conto dell'evoluzione ordinaria dell'attività di impresa connessa al Ramo d'Azienda, e a



consegnarla all'Acquirente entro i 5 (cinque) giorni successivi alla Data di Efficacia. La Situazione Contabile Definitiva di Riferimento da utilizzare ai fini della determinazione dell'Aggiustamento del Prezzo sarà concordata in contraddittorio tra le Parti entro 15 (quindici) giorni dalla consegna della proposta da parte del venditore.

8) E' fatto divieto alle Parti di cedere il presente atto, in tutto o in parte, nonché di cedere alcuno dei diritti o obblighi derivanti dallo stesso, ivi incluse le Forniture cedute in forza del presente atto, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte che non potrà essere irragionevolmente negato.

9) Le spese notarili dell'atto definitivo e consequenziali saranno sostenute in pari quota dalla Parte Acquirente e dalla Parte Venditrice mentre l'imposta di Registro relativa alla presente cessione di ramo d'azienda sarà sostenuta dalla parte acquirente.

9.1) Ai fini della registrazione e quindi, della sua tassazione, dell'iscrizione al repertorio notarile e quindi del calcolo degli onorari notarili del presente atto di cessione di Ramo d'Azienda, la Parte Acquirente ha incaricato fin da dicembre 2020 il dott. Simone Donatti, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Firenze al N. 716, con studio in Firenze, Via della Cernaia n. 12, per la redazione di una perizia di valu-

tazione del Ramo d'Azienda oggi come sopra compravenduto, che lo stesso ha redatto e asseverato con giuramento avanti a me notaio in data odierna rep. 89392.

La detta perizia, dalla quale risulta che il valore complessivo del ramo di azienda in oggetto (dato dalla somma dei rispettivi valori dei suoi componenti risultanti dalla stessa perizia) ~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~ si allega al presente atto sotto lettera "B"

10) I comparenti stabiliscono che il presente atto di cessione di ramo di azienda è sottoposto a termine iniziale e più precisamente che ogni e qualsiasi effetto da esso dipendente decorra dalle ore 00:00 del 1° marzo 2021 (Data di Efficacia).

Pertanto gli effetti civili, contabili e fiscali della presente cessione del Ramo d'Azienda si produrranno a decorrere dalla suddetta Data di Efficacia.

11) I comparenti autorizzano me Notaio al trattamento dei loro dati personali, da me informate sull'utilizzo degli stessi ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679.

Essi dichiarano di essere i titolari effettivi dei rapporti di cui al presente atto che coincidono con i soggetti che i medesimi formalmente rappresentano e di non essere persone politicamente esposte, così come definite dal D.Lgs. n. 231/2007.



Le Parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Di questo atto scritto in parte a macchina e in parte da me a mano su quattordici pagine di quattro fogli, io notaio ho dato lettura ai comparenti che lo hanno approvato e con me sottoscritto ad ore 12,20.

Firmato: Fabio Sgarabottolo nei nomi

“

“

“

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Vilma Rosa

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Antonio Caponetti

firmato digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Vincenzo Ciamponi**

firmato digitalmente

**Deliberazione n. 843 del 25/05/2023 ad oggetto:**

PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA DALLA SOCIETA' EOS SRL ALLA SOCIETA' MENARINI DIAGNOSTICS SRL, CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI BIOLOGICI MEDICO LEGALI IN CATENA DI CUSTODIA, CONTRADDISTINTA DAL CIG 82530486A8.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 26/5/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato